

**Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2024 - Definizione dei criteri e delle modalità per l'erogazione del contributo relativo alle spese sostenute nell'anno 2024 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.**

#### ONERI INTRODOTTI

Per accedere al contributo di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17, si prevede l'onere di un'istanza a carico delle persone fisiche che sostengono, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024, le spese per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i quali è stato raggiunto, entro il 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. L'istanza, nella quale è indicato l'importo del contributo richiesto, può essere presentata anche tramite un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate.

Riferimento normativo interno: **articolo 4**

Comunicazione e dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa: **Onere introdotto ex novo dall'art. 4 del D.M. 31 luglio 2023, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17.**

I soggetti beneficiari del contributo relativo alle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, presentano un'istanza, da inoltrare in via telematica entro il 31 ottobre 2024, indicando l'importo della spesa agevolabile sostenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024. Le modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo sono da definirsi con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto.